



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
5° Settore Urbanistica
Pianificazione - Gestione e Controllo del Territorio
Attività Produttive - Mercati

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 50 del 06-06-2024

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE	4
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI	6
ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
ART. 7 – ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI	6
ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI	7
ART. 9 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ART. 10 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	8
ART. 11 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	8
ART. 12 – SANZIONI	9
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	9

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il Regolamento Comunale per la disciplina in materia di impianti radio, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; si applica agli impianti per la telefonia mobile per i quali viene richiesta specifica autorizzazione da parte del Comune di Sciacca.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla difesa Nazionale, ai servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla pubblica sicurezza.

Gli impianti, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, anche delle seguenti disposizioni specifiche, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica effettuata ed in corso di attuazione, con la finalità di perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - "Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche, D.lgs n. 259/03 così come modificato dal D.lgs n. 207/21, che ha recepito la direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (sostituzione dei Titoli I e II degli articoli dal n. 1 al n. 98);
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- Legge n. 221 del 17/12/2012 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- Legge n. 164 del 11 novembre 2014 - "Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Costituzione Italiana - Art. 114, comma 2 e Art. 117, comma 6

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, e delle infrastrutture connesse, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni, in collaborazione con ARPA SICILIA e Soprintendenza BBCCAA di Agrigento;

La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per Telecomunicazioni, compresi gli impianti temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale.

Art. 2

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico; con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 legge 36/2001 nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune di Sciacca stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

1. tutela della popolazione, puntando a minimizzare gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
2. uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
3. armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
4. individuazione dei criteri per la localizzazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
5. minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
6. monitoraggio, tramite i dati forniti da ARPA SICILIA, della situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
7. garantire la corretta informazione ai cittadini mediante la pubblicazione dei dati relativi alla localizzazione degli impianti nella sezione Informazioni Ambientali del portale Amministrazione trasparente e la creazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Sciacca e/o anche attraverso incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione Comunale, gestori e/o con esperti;
8. garantire equità, imparzialità e pari opportunità per lo svolgimento del servizio, nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile.

E' fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia mobile, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

Art. 3

PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e per la tutela dei siti sensibili, pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

Il Comune di Sciacca promuove uno specifico studio sulla presenza di campi elettromagnetici già insistenti nel territorio, tale studio darà origine ad un Piano Comunale degli impianti di Telefonia Mobile, da predisporre ed aggiornare ad intervenute nuove necessità e/o disposizioni normative.

I risultati cartografici di tali classificazioni, dovranno essere sintetizzati in una Mappa delle Localizzazioni, contenenti anche tutte le installazioni presenti e i siti individuati dove poter ospitare, eventualmente, nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste dagli operatori.

La Mappa delle Localizzazioni, contenente sia gli impianti esistenti attivi che quelli in fase istruttoria e le aree idonee per l'installazione di nuovi impianti, verrà realizzata a seguito di elaborazione dei dati acquisiti nella fase di studio prevista dal presente Regolamento.

La Mappa delle Localizzazioni verrà aggiornata periodicamente in funzione dell'evoluzione della normativa, all'implementazione della rete (nuovi impianti autorizzati/modificati o se necessario delocalizzati in accordo con il gestore), per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

Nuove installazioni di impianti saranno consentite nei siti e nelle aree individuate nella Mappa delle Localizzazioni.

Le individuazioni dei siti idonei vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico in collaborazione con ARPA SICILIA.

Durante la fase istruttoria della programmazione che definisce la Mappa delle Localizzazioni, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e in riferimento ai siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di controllo e ridurre il numero dei siti complessivi;

ove tecnicamente possibile le aree del territorio preferenziali per l'installazione degli impianti saranno in maniera prioritaria, le aree (manufatti e terreni) di proprietà del Comune di Sciacca la cui assegnazione ai gestori di telefonia mobile avverrà a titolo oneroso con stipula di apposito contratto tra Comune di Sciacca (Settore Patrimonio) e gestore, previa quantificazione del Canone CUP da parte del Settore Finanziario;

Potrà essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultassero impossibili, non idonee o insufficienti a garantire alla copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto dei siti vietati di cui all'articolo 4 del presente Regolamento; Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibili e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- l'accorpamento degli impianti su struttura di supporto comune co-siting, preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, Torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- la localizzazione su edifici che risultino essere più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e, al fine di ridurre l'impatto visivo, applicare principi di armonizzazione e di integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti con l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali; si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.

Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- minimizzazione delle altezze, limitazione di sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- riduzione al minimo scaletta e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- impiego di materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con gli edifici o strutture circostanti in modo da integrarsi nei cono di visuale;
- adozione di specifici accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture connesse alla SRB quali alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni ecc.
- adozione di tutti gli accorgimenti e sistemi atti mitigare l'impatto visivo attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dei gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici sia per la mitigazione dell'impatto visivo.

Nelle more di redazione dello studio indicato si attueranno le limitazioni indicate nel presente Regolamento.

Art. 4

DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5

AREE SENSIBILI

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili giusto riferimento Legge n.120/2020 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, Art. 38 Comma 6).

Sono considerati siti sensibili:

- a) aree con presenza o destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.;
- b) aree con presenza o destinate ad attrezzature scolastiche e/o sportive, pubbliche e private, quali ad esempio scuole e strutture similari comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.;
- d) aree con presenza zone di parco o classificate come riserve naturali e aree SIC e ZPS;
- e) monumenti pubblici, piazze cittadine, aree archeologiche e monumenti, salvo che la localizzazione non risulti visibile dal suolo;

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione dell'impossibilità di localizzazioni alternative.

Art. 6

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L'istanza per l'autorizzazione di un nuovo impianto o per la modifica, anche solo radioelettrica, di un impianto esistente deve pervenire al SUE/SUAP secondo le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii.

Art. 7

ALTRE TIPOLOGIE D'IMPIANTI

In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10W) è soggetta alla sola comunicazione contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

Ulteriori tipologie di impianti seguiranno leggi e regolamenti specifici.

Art. 8

IMPIANTI TEMPORANEI

L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta al SUE/SUAP, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, ARPA non si pronunci negativamente.

L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUE/SUAP, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

Il Comune di Sciacca può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune di Sciacca, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

ART. 9

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi dovranno essere osservate le prescrizioni previste all'art. 3 al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, inoltre:

- si dovrà verificare la compatibilità e la conformità degli impianti al vigente Piano Paesaggistico Provinciale;
- utilizzare di preferenza elementi esistenti evitando l'intromissione di elevati e dissonanti impianti sul paesaggio e sul consumo di suolo;
- utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.

Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Art. 10

AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Il Comune di Sciacca promuove azioni di risanamento degli impianti, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune di Sciacca.

Art. 11

FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Nell'attività di vigilanza e controllo, il Comune di Sciacca, si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune di Sciacca, garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

In particolare si potrà prevedere anche l'installazione, la gestione e manutenzione di apparecchiature per il monitoraggio permanente, che consentano il controllo, in tempo reale, dei livelli di emissione di qualsiasi fonte di radiazioni elettromagnetiche presente per assicurare il rispetto dei parametri di progetto. Tali apparecchiature saranno prioritariamente collocate in prossimità delle aree definite sensibili, nei quartieri densamente abitati e di elettrodotti ad alta tensione.

Le apparecchiature potranno, inoltre, essere dotate di sistema di allarme in caso di superamento dei limiti consentiti.

Art. 12

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative, in ottemperanza all'art. 15 della Legge n. 36/2001, verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative previste in materia.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste dalla normativa vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento.

